

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

47.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELLI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|--------------------|--|----------|
| Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | | SERVELLO ed altri: Interpretazione autentica delle norme concernenti l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra (<i>Urgenza</i>) (1526); | |
| Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie (2966) | 648 | MIOTTI CARLI AMALIA: Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruanti di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751 (2095); | |
| PRESIDENTE | 648, 649, 650, 651 | SARTOR: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488, concernente provvidenze per gli invalidi per servizio e per i congiunti (2261); | |
| CESARONI | 648 | PICA ed altri: Nuove norme sul riconoscimento della infermità contratta dall'impiegato civile per causa di servizio (2303); | |
| PANDOLFI | 650 | DURAND DE LA PENNE: Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruanti di assegno di superinvalidità di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751 (2587) | 651 |
| PATRINI, <i>Relatore</i> | 648, 650 | PRESIDENTE | 651, 652 |
| SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 649, 650 | LEPRE | 652 |
| Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | | NICCOLAI CESARINO | 652 |
| Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2968); | | | |
| QUARANTA: Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio (890); | | | |
| TANTALO ed altri: Provvedimenti in favore dei titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539 (1405); | | | |
| BERNARDI ed altri: Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio (1505); | | | |

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1971

| | PAG. |
|---|------|
| PERDONÀ, <i>Relatore</i> | 652 |
| SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 652 |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | |
| MONACO: Facoltà dei ciechi civili che svolgono un proficuo lavoro e che sono ex titolari della pensione di reversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di optare, al termine dell'attività lavorativa per tale pensione di reversibilità (1723) | 659 |
| PRESIDENTE | 659 |
| NICCOLAI CESARINO | 659 |
| PERDONÀ, <i>Relatore</i> | 659 |
| SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 659 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 659 |

La seduta comincia alle 9,35.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari (2966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari ».

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Ancora una volta è sottoposto al nostro esame un provvedimento per il ripiano dei bilanci degli enti locali. Questo disegno di legge si è reso necessario per prorogare i termini previsti dalle leggi 28 marzo 1968, n. 420 (concernente bilanci comunali e provinciali) e 22 dicembre 1969, n. 964 (concernente quelli delle aziende di trasporto) fino all'entrata in vigore delle disposizioni che saranno emanate dal Governo (su delega del Parlamento) per la riforma tributaria.

Il provvedimento, in definitiva, ha un duplice scopo: prorogare la normativa della legge n. 420 fino all'entrata in vigore della riforma tributaria e prorogare le norme che

prevedono, per i bilanci deficitari delle aziende municipali e provinciali di trasporto, l'accantonamento del 50 per cento del disavanzo in un fondo comune.

Poiché l'articolo unico non richiede altre spiegazioni, il relatore si permette di chiedere alla Commissione una rapida approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CESARONI. A noi sembra che questo provvedimento non faccia altro che confermare il sistema delle proroghe, sistema tanto caro al Governo e del quale noi più volte abbiamo sottolineato la gravità. Ripetutamente abbiamo chiesto nel passato un'inversione di tendenza che, nel caso specifico, si sarebbe dovuta tradurre nella tanto promessa riforma radicale della legge sulla finanza locale: riforma che non è ancora venuta, il che aumenta notevolmente le responsabilità del Governo di fronte alla situazione sempre peggiore in cui versano i bilanci degli enti locali.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge — ed anche in quella svolta poco fa dal collega Patrini — si giustifica l'ulteriore proroga con il ritardo subito dal disegno di legge per la riforma tributaria: il che non è completamente esatto. In ogni caso, anche per tale ritardo, come le vicende di questi giorni confermano, le responsabilità del Governo e della maggioranza sono più che evidenti.

Vorrei aggiungere che la riforma tributaria, soprattutto per la parte che riguarda la ripartizione delle entrate tra Stato ed enti locali, non risolverà il problema, anzi quasi certamente l'aggraverà, non solo perché si tende a congelare le somme disponibili per gli enti locali ai livelli attuali, ma soprattutto perché si tende a sottrarre potere impositivo e di manovra delle aliquote agli enti medesimi.

Ribadisco la nostra insoddisfazione per i risultati conseguiti con la legge 964, che in questo disegno di legge si richiama per la parte riguardante le aziende municipalizzate. Tale legge risulta insoddisfacente sia per quanto riguarda l'aumento dei fondi a disposizione dei comuni e delle province (si parlava di 300 miliardi in più che in realtà come abbiamo documentato in sede di discussione del bilancio sono molto meno di 200), sia per il mancato funzionamento, a distanza

di un anno, della sezione autonoma per il credito a breve termine presso la Cassa depositi e prestiti. Come i colleghi ricorderanno questo era uno dei punti più importanti della legge 964: il funzionamento di tale sezione avrebbe dovuto ridurre gli oneri sempre più pesanti gravanti sugli enti locali per interessi su anticipazioni di cassa. Si tenga presente che questo onere aumenta oltre che per l'aumento degli interessi, per il fatto che con sempre maggiore ritardo la Cassa depositi e prestiti eroga i mutui a pareggio, li limita a somme insignificanti, eroga i due terzi e rinvia a tempo indeterminato l'erogazione dell'altro terzo.

Inoltre i mutui concessi dallo Stato vengono erogati con il contagocce e con estremo ritardo. Basti pensare poi che il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è stato per sei mesi senza riunirsi per deliberare in materia di mutui per le opere pubbliche: dall'8 maggio 1970 il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, per decidere sui mutui destinati a opere pubbliche assistite dal contributo dello Stato, si è riunito soltanto il 27 gennaio di quest'anno. Si trattava di opere per le quali vi era un'adesione di massima, per le quali i comuni avevano iniziato le opere e hanno dovuto far fronte al pagamento degli interessi. Occorre anche considerare i continui tagli che si apportano ai bilanci comunali e che costringono le prefetture a sollecitare gli enti locali a far fronte a tutte le spese di carattere straordinario con mutui, che si trovano al tasso dell'8 o del 10 per cento attraverso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Vorrei concludere sottolineando la necessità non tanto di prorogare la legge 420 del 1968 quanto di un aumento delle disponibilità finanziarie degli enti locali. E di questo parleremo nei prossimi giorni quando affronteremo per questa parte gli articoli della riforma tributaria in Assemblea.

Inoltre è auspicabile l'immediato funzionamento della sezione per il credito a medio termine presso la Cassa depositi e prestiti, senza assurde limitazioni al suo intervento. Perché è vero che sono state impartite precise disposizioni per limitare l'intervento della Cassa depositi e prestiti. Anziché il 50 per cento (ammesso ai mutui nell'anno precedente) è stata concessa una cifra irrisoria; chiediamo invece la rapida ed integrale approvazione da parte della Cassa depositi e prestiti dell'intera somma ammessa a disavanzo dei bilanci degli enti locali.

Ho voluto sottolineare questo aspetto in quanto fino allo scorso anno la Cassa ha erogato mutui a pareggio dei disavanzi per 250 milioni, mentre il disavanzo medio di un comune oscilla tra un minimo di 500 milioni ed un massimo di diversi miliardi. Per coprire le somme eccedenti i 250 milioni, dunque, era necessario far ricorso a mutui con istituti di credito. È quindi necessario fare in modo che la Cassa depositi e prestiti eroghi l'intera somma ammessa a disavanzo, compreso anche il 50 per cento dei *deficit* delle aziende di trasporto.

Per tutte le considerazioni che ho brevemente espresso a nome del mio gruppo, dichiaro che ci asterremo dalla votazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SINESIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Questo disegno di legge non ha certo la pretesa di rappresentare una conclusione globale del problema, che dovrà essere affrontato tenendo presente che esso va esaminato nel contesto della riforma generale della finanza locale, a sua volta strettamente collegata con la riforma tributaria.

Giusti sono senz'altro alcuni dei rilievi del collega Cesaroni, al quale vorrei però dire che se è vero che vanno integrati i bilanci degli enti locali, è altrettanto vero che spesso tali disavanzi non trovano riscontro in esigenze legittime. Taluni bilanci, infatti, non corrispondono — almeno nella loro impostazione e nelle loro prospettive — alle aspettative delle popolazioni amministrate.

Per quanto riguarda la Cassa depositi e prestiti, va detto che essa si è trovata — per ragioni di vario genere — nell'impossibilità materiale di far fronte alle richieste degli enti locali; in poche parole, non aveva soldi.

Riconosciuto, quindi, che alcuni dei rilievi fatti sono esatti, va sottolineato che questo è un provvedimento necessario ed urgente per consentire ai comuni di uscire dalla situazione in cui si trovano. Chiedo pertanto alla Commissione una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. È stato presentato dai colleghi Cesaroni ed altri il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, considerata la situazione di grave difficoltà in cui versano i comuni e le province

per l'impossibilità di contrarre mutui a integrazione dei bilanci in disavanzo;

rilevato che la legge n. 964 del 1969 è inoperante da oltre un anno per il mancato funzionamento della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e che la sezione a breve termine opera con il limite di cento milioni,

impegna il Governo:

1) ad adottare misure urgenti affinché siano concessi i mutui approvati a copertura dei disavanzi nella loro interezza;

2) a mettere in attività la sezione autonoma per il credito comunale e provinciale presso la Cassa depositi e prestiti ».

Desidero osservare che la legge 964, approvata nel 1969, suscitò a suo tempo molte aspettative. Prevedeva l'istituzione e l'attività della sezione autonoma di credito comunale e provinciale (istituita espressamente per fronteggiare i disavanzi ed alleggerire la pressione sulla Cassa depositi e prestiti); quindi l'istituzione della sezione di credito a breve termine, che doveva contenere i costi delle operazioni integratrici.

La Commissione finanze e tesoro che discusse a lungo in sede legislativa quella che è oggi la legge n. 964 non può non rilevare le inadempienze e le carenze che hanno fatto seguito a quell'iniziativa. Ritengo quindi che l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Cesaroni potrebbe — sia pure con alcune modifiche — divenire un ordine del giorno di tutta la Commissione, che intende così richiamare il Governo alla necessità di ovviare alle anomalie verificatesi, che tanto pesano sulla attività dei comuni.

PATRINI, Relatore. A quanto mi risulta la sezione autonoma dovrebbe entrare in funzione tra breve; è già in via di ultimazione un provvedimento che consentirà di reperire sul mercato del risparmio i 500 miliardi necessari a questo scopo.

Avrei dovuto fare un rilievo nella mia relazione, in quanto vi è in questa proroga *sic et simpliciter* una possibilità di divergenza: si potrebbe avere un bilancio approvato, com'è detto nell'articolo 4 della legge 964, e poi la Commissione centrale potrebbe nell'esprimere il parere motivato al ministro dell'interno avere una divergenza di impostazione.

Proprio ieri il sottosegretario Sarti ha detto che è pronto lo strumento del passaggio dei controlli dallo Stato alla regione e si sta definendo la relativa normativa d'accordo con le regioni e i rappresentanti dei comuni. Si

tratta di una innovazione che non poteva essere inserita in un disegno di legge che ha urgenza di essere approvato, in modo che i comuni possano attingere a mutui e alla proroga del famoso 50 per cento.

In via di massima, penso che l'invito al Governo, affinché lo strumento della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti venga messo in moto, sia pertinente e mi associo pertanto all'iniziativa del deputato Cesaroni.

PANDOLFI. Facendo proprie le considerazioni del relatore e ritenendo opportuno l'accenno fatto dal Presidente a proposito della legge 964 del 22 dicembre 1969, vorrei ricordare che il recentissimo libro bianco sulla spesa pubblica contiene nelle considerazioni conclusive una indicazione molto precisa sul programma cui accennava l'onorevole Patrini e a cui si richiamava come auspicio l'onorevole Cesaroni. Infatti dal momento che alla fine del settembre 1970, la quota di indebitamento degli enti locali costituita da debiti a breve termine verso le aziende di credito aveva raggiunto la somma di 1.100 miliardi, quota del maggiore indebitamento complessivo, giustamente il ministro del tesoro ha ritenuto indilazionabile attivare la sezione autonoma del credito della Cassa depositi e prestiti, la quale essendo autorizzata dalla legge 964 ad emettere titoli obbligazionari, provvederà — secondo il libro bianco — a sovvenzionare i comuni e le province debitori per anticipazioni bancarie di mutui in cartelle per un ammontare non inferiore a 500 miliardi. Le cartelle saranno offerte agli istituti che hanno effettuato le anticipazioni e si procederà alla trasformazione del credito a medio termine in credito a lungo termine nella forma di acquisizione di titoli.

È chiaro che un provvedimento di questo genere ha in questo momento una particolare rilevanza e ha molto significato l'auspicio formulato dalla Commissione perché il provvedimento venga condotto a compimento.

PRESIDENTE. Consideriamo quindi l'ordine del giorno fatto proprio dall'intera Commissione.

SINESIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo accoglie l'ordine del giorno, considerato che esso corrisponde ad un impegno già preso in sede di formulazione del « Libro bianco » e considerato che da sei mesi intendiamo portare innanzi la legge 964, soprattutto per quanto riguarda la sezione autonoma del credito.

PRESIDENTE. I proponenti non insistono per la votazione.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, nonché le norme sulla copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, contenute nell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, sono prorogate sino all'entrata in vigore delle disposizioni che saranno emanate in esecuzione della delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2968); e delle proposte di legge Quaranta: Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti in servizio (890); Tantalo ed altri: Provvedimenti in favore dei titolari di pensione privilegiata di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539 (1405); Bernardi ed altri: Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio (1505); Servello ed altri: Interpretazione autentica delle norme concernenti l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra (Urgenza) (1526); Miotti Carli Amalia: Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruanti di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751 (2095); Sartor: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488, concernente provvidenze per gli invalidi per servizio e per i congiunti (2261); Pica ed altri: Nuove norme sul riconoscimento della infermità contratta dall'impiegato civile per causa di servizio (2303); e Durand

de la Penne: Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruanti di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751 (2587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti », approvato dalla V Commissione permanente del Senato, e delle proposte di legge: Quaranta: « Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio »; Tantalo, Pucci, Radi, Lobianco, Sgarlata, Mattarelli, Patrini, Andreoni: « Provvedimenti in favore dei titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539 »; Bernardi, Carenini, Mazzarino: « Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio »; Servello, Abelli, Santagati, Turchi: « Interpretazione autentica delle norme concernenti l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra »; Miotti Carli Amalia, Piccoli, Maggioni, Nannini, Giraudi, Degan, Tarabini, Fabbri, Castellucci, Canestrari, Cattaneo Petrini Giannina, Badaloni Maria, Bressani, Racchetti, Mattarella, Boldrin, Corà, Spitel-la, Boffardi Ines, Vaghi, Sangalli, Lettieri, Marocco, Fiorot, Sgarlata, Bosco, Meucci, Reale Giuseppe, Schiavon, Vecchiarelli, Pica, Galloni, Giordano, Bianchi Gerardo, Armani, Sisto, Granelli, Bova, Zamberletti, Pisoni, Calvetti, Marchetti, Baldi, Mancini Vincenzo, Perdonà, Cristofori, Fanelli: « Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruanti di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751 »; Sartor: « Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488, concernente provvidenze per gli invalidi per servizio e per i congiunti »; Pica, Marchetti, Senese: « Nuove norme sul riconoscimento della infermità contratta dall'impiego civile per causa di servizio » e Durand de la Penne: « Estensione ai grandi invalidi per servizio dell'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruanti di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751 ».

L'onorevole Perdonà ha facoltà di svolgere la relazione.

PERDONA, *Relatore*. Al disegno di legge, n. 2968 già approvato, dopo lungo *iter*, dal Senato, si sono aggiunte diverse proposte di legge. Molte istanze sono già state recepite dall'altro ramo del Parlamento nel testo governativo, mentre per le altre il Ministero del tesoro ha assicurato che potrà provvedere in un secondo momento. Le proposte Tantalo e Servello mirano ad equiparare il trattamento pensionistico degli invalidi per servizio a quello vigente per gli invalidi di guerra. Per quanto riguarda le proposte di legge Quaranta e Bernardi, esse prevedono la completa assimilazione degli invalidi per servizio a quelli di guerra; si tratta di materia che dovrà essere esaminata separatamente con altro provvedimento. Il Governo, infatti, non è attualmente in grado, per motivi di copertura, di accettare questa equiparazione, per cui l'insistere su questo punto significherebbe rinviare tutto di molto tempo. Lo stesso dicasi per le altre proposte di legge di iniziativa parlamentare per gli specifici punti non recepiti dal disegno di legge.

In poche parole, il problema che le norme in esame tendono a risolvere è questo: nel dopoguerra si è sempre cercato di equiparare perfettamente le provvidenze per gli invalidi per servizio a quelle per gli invalidi di guerra, giungendo ad una equiparazione sostanziale. Poi, con la legge sul riordino delle pensioni di guerra, si sono create nuove discrasie ed il provvedimento n. 2968 vuole oggi ristabilire una situazione di parità.

C'è un emendamento preannunciato dall'onorevole Lepre che recita:

« All'articolo 3 della legge 11 aprile 1938, n. 420, il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

” Nel caso che gli interessati chiedano la ricongiunzione dei servizi agli effetti di una unica pensione non dovranno rifondere le quote di pensione o assegni percepiti durante il nuovo servizio ” ».

Vorrei far presente che esso solleva un problema che è molto lontano dalla materia in esame e che comporterebbe notevoli conseguenze non precisabili da un punto di vista finanziario.

La richiesta è indubbiamente legittima ma non è opportuno ritardare l'*iter* del disegno di legge introducendo modificazioni ad un testo lungamente discusso e meditato. Propongo pertanto che il disegno di legge n. 2968, sia scelto come testo base della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NICCOLAI CESARINO. Indubbiamente molte sono le cose positive contenute nelle varie proposte di legge e che varrebbe la pena di esaminare seriamente; però non vi è dubbio, altresì, che molte delle provvidenze contenute nel disegno di legge sono vivamente attese e richieste dalle categorie interessate. Si tratta di un disegno di legge che ha avuto un *iter* lunghissimo e che non è assolutamente il caso prolungare per introdurre qualche ulteriore perfezionamento. Sono quindi del parere che il disegno di legge vada approvato immediatamente così come ci è pervenuto dal Senato, senza introdurre modifiche che ne ritarderebbero ancora l'entrata in funzione.

LEPRE. Pur essendo convinto che quanto è previsto nel mio emendamento dovrebbe entrare a far parte di pieno diritto di questa normativa, mi rendo conto delle ragioni di necessità ed urgenza che spingono i colleghi e lo ritiro, raccomandando al Governo di tener conto di quanto in esso contenuto al fine di cercare di ovviare all'inconveniente da me indicato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il testo di questo provvedimento fu concordato alcuni anni fa con le categorie interessate ed ora è ormai giunto il momento (dopo un *iter* così lungo e difficile) di approvarlo definitivamente. Mi rendo conto della bontà di alcune richieste (come quella avanzata dall'onorevole Lepre), ma a questo punto introdurre una qualsiasi modifica significherebbe procrastinare ulteriormente l'entrata in vigore del provvedimento deludendo ancora una volta le legittime aspettative delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito, secondo la proposta del relatore, che si procederà nella discussione sulla base del testo del disegno di legge n. 2968.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni ed infermità, dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E, F ed F. 1 annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di più infermità si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

(È approvato).

ART. 2.

Gli importi degli assegni di superinvalidità previsti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (lettere A, A-bis e B) e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306 (lettere dalla C alla G), sono elevati complessivamente alle seguenti misure:

| | |
|---------------------|------------------|
| Lettera A | annue L. 984.000 |
| » A-bis | » » 840.000 |
| » B | » » 667.400 |
| » C | » » 412.900 |
| » D | » » 384.000 |
| » E | » » 344.600 |
| » F | » » 264.100 |
| » G | » » 227.400 |

(È approvato).

ART. 3.

L'assegno complementare previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488, a favore degli invalidi di 1ª categoria con o senza assegni di superinvalidità, è stabilito nella misura unica di lire 444.000 annue.

(È approvato).

ART. 4.

L'assegno di incollocamento istituito con l'articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

(È approvato).

ART. 5.

L'assegno di previdenza istituito con l'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

(È approvato).

ART. 6.

Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati ordinari per minorazioni dalla 2ª all'8ª categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria senza superinvalidità e quello complessivo, di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile, alla 2ª, 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.

Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi iscritti alla 1ª categoria.

Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità, viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono iscritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni. L'assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza.

Il Ministro competente provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilità sentito il Comitato per le pensioni

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1971

privilegiate ordinarie di cui all'articolo 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e successive modificazioni.

Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è concesso, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

(È approvato).

ART. 7.

Il titolare di pensione od assegno privilegiati ordinari di 1ª categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle lire 360.000 annue;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre nubili, se femmine.

Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purché siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, comunque inabili a proficuo lavoro.

In caso di inabilità temporanea l'aumento è concesso nei termini e con le modalità stabiliti per gli assegni rinnovabili.

L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età.

Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'invalido.

Se la domanda di cui al primo comma del presente articolo sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di 1ª categoria.

I titolari di più pensioni privilegiate ordinarie possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi

i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati ordinari di 1ª categoria, con o senza superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.

L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai precedenti commi, non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia previste a favore dello stesso personale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Alla concessione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del Tesoro.

(È approvata).

ART. 8.

Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è accordata d'ufficio un'indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Lettera A | L. | 50.500 |
| » A-bis | » | 45.500 |
| » B | » | 41.200 |
| » C | » | 32.000 |
| » D | » | 26.800 |
| » E | » | 21.500 |
| » F | » | 20.700 |
| » G | » | 17.400 |

L'indennità è ridotta come segue per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Lettera A | L. | 47.500 |
| » A-bis | » | 42.500 |
| » B | » | 38.200 |
| » C | » | 29.000 |
| » D | » | 23.800 |
| » E | » | 18.500 |
| » F | » | 17.700 |
| » G | » | 14.400 |

Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, A-bis nn. 1), 2), comma secondo, 3); B nn. 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della tabella stessa, è data facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare con l'indennità ridotta prevista dal comma successivo e l'indennità nella misura intera.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1971

In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità di cui ai precedenti commi è ridotta di lire 14.400 per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 17.400 negli altri casi.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali od in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considerano soltanto le ammissioni disposte dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra — nell'esercizio dell'attività prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 — che darà comunicazione delle suddette ammissioni alla Direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione.

(È approvato).

ART. 9.

Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili non sia ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le Amministrazioni centrali competenti dovranno prorogare gli assegni stessi fino a due anni, in base agli atti ed alla relativa liquidazione.

Nei casi di mutamento di categoria, con assegnazione di categoria inferiore, le somme corrisposte per proroga saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione, limitatamente, però, all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si farà luogo al recupero; nel caso che non venga accordato assègno o pensione, le somme predette saranno abbunate.

Ove l'invalido, senza giustificato motivo, non si sia presentato alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza degli assegni già attribuiti, se tale termine sia più favorevole, questi per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità deve presentare apposita domanda e gli assegni, eventualmente spettanti, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Le competenti commissioni mediche sono tenute a comunicare alle singole Amministrazioni centrali interessate i nominativi degli invalidi da esse amministrati che non si sono

presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

In deroga alle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, la somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile, non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati si da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

(È approvato).

ART. 10.

L'articolo 5 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è così modificato:

« A favore dei titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2^a alla 5^a, e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6^a all'8^a della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 ».

(È approvato).

ART. 11.

In deroga alle norme di cui agli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, è consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto per infermità ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge stessa. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà, in alcun caso, superare la misura del trattamento complessivo, che sarebbe spettato all'invalido, qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8^a categoria della tabella A.

(È approvato).

ART. 12.

Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali sia già stato concesso trattamento privilegiato ordinario o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, l'invalido civile o militare può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la competente commissione medica dichiara che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purché tale giudizio sia confermato dall'autorità sanitaria superiore. Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, detta autorità sanitaria deve pronunciarsi su visita diretta.

In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di prima istanza ed è pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosso dall'interessato dopo la detta decorrenza.

Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento dell'invalidità entro tre mesi dalla convocazione, gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda da parte dell'invalido. L'eventuale più favorevole trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Le competenti commissioni mediche debbono osservare la procedura indicata nel quarto comma dell'articolo 9 della presente legge.

Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è concessa in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e successive modificazioni.

Nel caso in cui al titolare spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione od assegno

rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate dall'ottavo comma dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Resta impregiudicata la facoltà per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità — di cui al precedente articolo 6 — di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.

(È approvato).

ART. 13.

Alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di 1ª categoria compreso l'assegno complementare, istituito con l'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488, nella misura di lire 444.000 annue oltre agli aumenti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della presente legge qualunque sia la causa del decesso, purché la domanda sia presentata entro due anni dalla data di morte del militare o del civile. Qualora la domanda sia presentata trascorso tale termine, il trattamento speciale suddetto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo e quello della data di morte del dante causa.

Dopo il predetto termine di tre anni comincia a decorrere il trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in vigore. Resta salvo il diritto alla reversibilità ordinaria del trattamento privilegiato di quiescenza, concesso o spettante al dante causa.

La vedova e gli orfani dell'invalido di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di caduto per servizio.

(È approvato).

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1971

ART. 14.

L'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474, è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1972, dal seguente:

« A favore di coloro che al 16 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario di 1ª categoria è concessa un'indennità speciale annua, non reversibile, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876. L'indennità speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 16 dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidità ascritte alle categorie dalla 2ª all'8ª.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, qualora gli interessati risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare progressiva sul reddito.

L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle direzioni provinciali del Tesoro competenti nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno.

Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi, a pena di irricevibilità, a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del Tesoro il venir meno delle condizioni richieste.

La domanda di cui sopra è utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione ».

(È approvato).

ART. 15.

Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per infermità proveniente da causa di servizio con meno di 20 anni di servizio effettivo, ma 15 o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, consegue — se più favorevole — la pensione considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo.

Nel caso di cui al precedente comma è applicabile il terzo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

(È approvato).

ART. 16.

L'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, è sostituito dal seguente:

« La pensione privilegiata per gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, ivi compresi i Corpi organizzati militarmente, e per i graduati e militi (esclusi gli allievi) dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei Corpi predetti, è liquidata in misura uguale all'ultimo stipendio o paga, oltre gli eventuali assegni utili a pensione goduti dal militare all'atto della cessazione dal servizio quando la infermità o la lesione sia riconosciuta ascrivibile alla 1ª categoria, e nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione di 1ª categoria per le infermità o lesioni ascrivibili, rispettivamente, alle categorie 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª ».

(È approvato).

ART. 17.

Le pensioni privilegiate ordinarie dei caporal maggiori e caporali, appuntati e soldati dell'esercito e gradi equiparati della marina e dell'aeronautica e quelle degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi agenti di custodia delle carceri e degli allievi guardie forestali per infermità ascritte alle categorie dalla 2ª all'8ª inclusa, sono liquidate, rispettivamente, al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione corrispondente alle infermità di prima categoria.

(È approvato).

ART. 18.

L'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruente di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, è esteso, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, ai grandi invalidi per servizio.

(È approvato).

ART. 19.

Sono estese, in quanto applicabili, ai figli degli invalidi per servizio, titolari di tratta-

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1971

mento privilegiato ordinario di 1^a categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani dei caduti per servizio.

(È approvato).

ART. 20.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione della tabella F indicata nell'articolo 1 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8, sono concessi d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

(È approvato).

ART. 21.

Per ottenere la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 1 (tabelle A, E ed F. 1), 6 (primo comma), 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, i titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda all'Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici previsti dai precedenti articoli 1 (tabelle A, E ed F. 1), 6 (primo comma), 9, 12, 13 e 15, sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio 1969. Se la domanda è presentata successivamente, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le Amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari, e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 1 (tabelle A, B, E ed F. 1), 9, 12 e 15 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

(È approvato).

ART. 22.

Ai mutilati ed invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni più favorevoli

di quelle previste dalla presente legge, è conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni già effettuate. Per i titolari di assegno rinnovabile la disposizione di cui al presente articolo si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.

(È approvato).

ART. 23.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: l'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 74; l'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1948, n. 258; gli articoli 1, 3, 6 ed 8, secondo comma, della legge 4 maggio 1951, n. 306; l'articolo 1 della legge 6 giugno 1952, n. 683; gli articoli 2, primo e secondo comma, 3, 4 e 6, quarto comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 993; l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20; gli articoli 1, secondo comma, 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474; gli articoli 1, 6, 8, secondo comma, 9, 10, primo comma, ed 11 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

Fino alla data di entrata in vigore della presente legge deve intendersi applicabile, anche nei riguardi del personale civile, il primo comma dell'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

(È approvato).

ART. 24.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 850 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 e in lire 930 milioni per l'anno finanziario 1971 si fa fronte, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante riduzione dei corrispondenti capitoli n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1970 e 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Monaco:

Facoltà dei ciechi civili che svolgono un proficuo lavoro e che sono ex titolari della pensione di reversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di optare, al termine dell'attività lavorativa per tale pensione di reversibilità (1723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Monaco: « Facoltà dei ciechi civili che svolgono un proficuo lavoro e che sono ex titolari della pensione di reversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di optare, al termine dell'attività lavorativa per tale pensione di reversibilità ».

L'onorevole Perdonà ha facoltà di svolgere la relazione.

PERDONA, *Relatore*. La proposta di legge tende a consentire ai ciechi civili che svolgono un lavoro e che sono ex titolari della pensione di reversibilità di optare al termine della loro attività lavorativa per la pensione di reversibilità. È da considerare che i ciechi civili entrano tardi nei ruoli di una amministrazione perché svolgono servizi speciali e devono fare scuole particolari, per cui molte volte il periodo di permanenza nel lavoro dà diritto all'acquisizione di una pensione inferiore per ammontare a quella di reversibilità.

La situazione attuale rende possibile che molti ciechi rinuncino ad imparare un mestiere, per aspettare la pensione di reversibilità. Noi dobbiamo invece dare la possibilità ai ciechi civili di optare per la pensione di reversibilità o per quella che possono ottenere mediante un proficuo lavoro, in modo da riconoscere la validità, nei limiti dei loro mezzi, del loro lavoro quale utile alla società.

Pertanto, raccomando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge. Su essa è pervenuto un parere della II Commissione che raccomanda di evidenziare termini onde l'opzione possa avvenire con cognizione di causa. Ritengo che il testo al nostro esame non desti preoccupazioni a questo riguardo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NICCOLAI CESARINO. Non si può che essere favorevoli ad un provvedimento di questa natura, perché esso corregge una stortura che non ha motivo di essere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda sui motivi di opportunità della proposta di legge e si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di reversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di privati o per aver intrapreso un lavoro autonomo, possono optare, entro 30 giorni dalla cessazione dall'attività lavorativa, per la pensione di reversibilità di cui già godevano in virtù del citato articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato dall'attività lavorativa alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono esercitare la facoltà di opzione entro sei mesi dalla stessa data.

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie » (2966):

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 24 |
| Votanti | 16 |
| Astenuti | 8 |
| Maggioranza | 9 |
| Voti favorevoli | 16 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (Ap-

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 1971

provato dalla V Commissione permanente del Senato) (2968):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 24 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 24 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2968, risultano assorbite le proposte di legge Quaranta n. 890, Tantalò ed altri n. 1405, Bernardi ed altri n. 1505, Servello ed altri n. 1526, Miotti Carli Amalia n. 2095, Sartor n. 2261, Pica ed altri n. 2303 e Durand de la Penne n. 2587.

Proposta di legge MONACO: « Facoltà dei ciechi civili che svolgono un proficuo lavoro e che sono ex titolari della pensione di reversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di optare, al termine dell'attività lavorativa per tale pensione di reversibilità » (1723):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 24 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Beccaria, Bima, Botta, Carrara Sutour, Cascio, Castellucci, Cesaroni, Ciampaglia, Cirillo, Colombo Vittorino, Di Leo, Giovannini, Lenti, Lepre, Martelli, Miroglio, Niccolai Cesarino, Nicolini, Pandolfi, Patrini, Perdonà, Raffaelli, Santi, Vespignani.

Si sono astenuti (sul disegno di legge n. 2966):

Cesaroni, Cirillo, Giovannini, Lenti, Martelli, Niccolai Cesarino, Raffaelli, Vespignani.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO